Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 18 novembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 290 DEL 18 NOVEMBRE 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato » prima emissione (anno 1960) e seconda emissione (anno 1961) e 5,50 % « Ferrovie dello Stato » seconda emissione a premi (anno 1952); terza emissione a premi (anno 1953); quarta emissione a premi (anno 1955) e quinta emissione (anno 1959) effettuate il 10 novembre 1966.

(9828)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » seconda emissione (anno 1962) e terza emissione (anno 1963); 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » prima emissione (anno 1964) e seconda emissione (anno 1964); 5 % (Legge 30 dicembre 1920, n. 1676) prima emissione (anno 1962); 6 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) terza emissione; 6 % (Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121) prima e seconda emissione e 6 % (Legge 27 ottobre 1965, n. 1200) prima emissione effettuate il 10 novembre 1966.

(9226)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni 6 % garantite dallo Stato serie speciale « A », serie speciale « B » e serie speciale « Diciottennale » effettuata il 10 novembre 1966.

(9227)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 11 novembre, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Vladimir Ludvik, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Cecoslovacchia.

Venerdì 11 novembre, alle ore 10,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Jules Pierre Toura Gaba, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Ciad.

Venerdì 11 novembre, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Yahya Ould Menkous, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Mauritania.

(9306)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1966, n. **964**.

Esecuzione della Convenzione veterinaria tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest il 14 aprile 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per il commercio con l'estero e per la sanità;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione veterinaria tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest il 14 aprile 1965, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 22 della Convenzione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — RESTIVO — SCALFARO — TOLLOY — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 119. — VILLA

Convention vétérinaire entre la République Italienne et la République Populaire Roumaine

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire Roumaine dans le but de faciliter, entre les deux Pays, dans toute la mesure du possible, le trafic réciproque des animaux et des produits animaux, tout en assurant la sauvegarde de leurs intérêts vitaux, particulièrement la santé publique,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1. Le trafic des animaux, des produits bruts d'origine animale et, en général, de tous les produits susceptibles d'être porteurs de contagion, des viandes et de tous les produits carnés destinés à l'alimentation ainsi que du lait, des produits laitiers, des œufs et du poisson, entre les territoires des deux Parties Contractantes, ne peut être effectué que par des postes-frontière, des ports et aéroports qui sont soumis au contrôle vétérinaire par l'Etat dans le territoire duquel l'importation va s'effectuer.

2. Les postes-frontière, les ports et aéroports ouverts à la visite sanitaire-vétérinaire ainsi que les jours et heures de visite sont fixés par l'autorité compétente de chacune des deux Parties et notifiés à l'autre Partie Contractante.

Article 2

1. Les certificats d'origine et de santé pour les animaux doivent attester que les animaux proviennent de l'une des Parties Contractantes. Ces certificats, ainsi que les certificats sanitaires-vétérinaires pour les viandes et les autres produits d'origine animale, doivent être délivrés par un médecin vétérinaire d'Etat du Pays exportateur.

2. Lesdits certificats seront rédigés en français suivant le modèle sur lequel vont se mettre d'accord les services vétérinaires centraux des deux Parties.

Article 3

1. Les solipèdes, les ruminants, les porcs, les volailles de basse-cour devront être accompagnés, pour être admis à l'importation, d'un certificat d'origine et santé, attestant que:

a) les animaux ont été élevés sur le territoire du Pays exportateur;

b) au moment du chargement, ils ont été visités et reconnus sains et exempts de tout symptôme de maladie contagieuse.

2. Les certificats seront collectifs, à l'exception de ceux concernant les solipèdes (quelle que soit leur destination), les bovins et les porcins qui, après avoir franchi la frontière du Pays importateur, ne sont pas envoyés directement à un abattoir.

3. Dans tous les cas le même certificat ne pourra viser que des animaux de la même expèce, expédiés à un même destinataire et chargés dans un même véhicule.

4. La validité des certificats est fixée à dix jours à partir de la date de la délivrance. Si ce laps de temps expire pendant le transit à travers le territoire d'un Pays tiers, la validité des certificats devra se retenir prolongée jusqu'à l'arrivée des animaux à la frontière du Pays de destination.

Article 4

Les certificats prévus pour l'exportation des animaux susceptibles de contracter l'une des maladies spécifiées dans le présent article ne seront délivrés pour les animaux des espèces réceptives que si les maladies mentionnées n'ont pas été constatées dans les intervalles de temps indiqués ci-après sur le territoire du Pays exportateur:

a) la peste bovine, la péripneumonie contagieuse, la fièvre aphteuse provoquée par des virus exotiques, la fièvre catarrhale du mouton (blue tongue), la peste porcine africaine, la peste équine, l'encéphalomyélite à virus américain de l'Est, l'encéphalomyélite à virus américain de l'Ouest, l'encéphalomyélite à virus vénézuélien, l'encéphalomyélite à virus japonais: 6 mois sur l'ensemble du territoire du Pays;

b) la morve, la dourine, la clavelée, la paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) et les encéphalomyélites provoquées par un virus équin: 3 mois sur l'ensemble du territoire d'une région;

c) la fièvre aphteuse, la brucellose bovine, ovine, caprine et porcine, la peste porcine, la tuberculose, la rage, l'anthrax et les pestes aviaires: 3 mois dans l'exploitation d'origine qui doit être située au centre d'une zone indemne de ces maladies sur un rayon de 10 km.

Article 5

1. Les certificats doivent en outre attester:

a) pour les bovins destinés à l'abattage:

qu'ils ont présenté à la réaction de séro-agglutination pour la brucellose, effectuée 30 jours avant le chargement au plus, un titre inférieur à 30 u.i./ml:

qu'ils ont donné un résultat négatif à l'intradermoréaction pour la tuberculose, effectuée dans un intervalle de 30 jours au plus avant le chargement;

b) pour les bovins d'élevage et de production, outre que les conditions indiquées à l'alinea *a*), qu'ils proviennent d'élevages reconnus officiellement indemnes de brucellose et tuberculose. Pour les vaches laitières, en outre, qu'elles ne présentent pas de traces de mastite et que l'analyse du lait effectuée 30 jours au plus avant le chargement ne révèle pas d'états inflammatoires caractéristiques, de germes pathogènes spécifiques, ni la présence d'antibiotiques;

c) pour les ovins et caprins, qu'ils sont indemnes de brucellose;

d) pour les porcs, qui ne sont pas destinés à l'abattage:

qu'ils présentent à la réaction de séro-agglutination pour la brucellose, effectuée 30 jours au plus avant le chargement, un titre inférieur à 30 u.i./ml. La dite épreuve n'est pas exigée pour les sujets d'un poids inférieur à 25 kg.;

qu'ils proviennent de régions où non n'a pas été constaté des cas de trichinose durant la dernière année;

e) pour les solipèdes, qu'ils ont été soumis, 15 jours au plus avant le départ des animaux, à l'épreuve de la malléine et que le résultat de ladite épreuve a été négatif.

2. Les bovins et les porcins destinés à l'abattage ne doivent pas provenir d'exploitations en cours d'assainissement pour des maladies contagieuses.

3. En fonction de la situation épizootologique on pourra exiger que les animaux destinés à l'importation soient soumis dans le Pays d'origine à l'immunisation anti-aphteuse avec un vaccin inactivé, autorisé officiellement et contrôlé avec le type de virus dépisté dans le Pays d'origine. On pratiquera la vaccination au moins 15 jours et pas plus de 4 mois avant le chargement des animaux.

A la demande de l'une des Parties Contractantes, la vaccination anti-aphteuse peut se faire avec un vaccin trivalent, inactivé.

L'exemption à la vaccination est admise si le Pays d'origine et les Pays de transit sont indemnes de fièvre aphteuse au moins depuis 6 mois.

Article 6

1. Les chevaux destinés aux courses, aux concours ou aux épreuves sportives peuvent être admis à l'importation temporairement, s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par un médecin vétérinaire d'Etat, qui devra spécifier le nom et le domicile du propriétaire, le signalement exact des animaux, leur provenance et le lieu de destination et attester l'état de santé des animaux et que l'établissement d'origine est indemne des maladies contagieuses des solipèdes.

2. Les chiens et les chats peuvent être introduits du territoire de l'une des Parties Contractantes dans celui de l'autre sur presentation d'un certificat vétérinaire, délivré au plus tôt 6 jours avant le passage de la frontière, attestant que depuis 100 jours au moins aucun cas de rage ou suspect de rage n'est survenu au lieu de provenance. Compte tenu de la situation sanitaire vétérinaire des deux Pays, les Parties Contractantes pourront exiger l'application de la vaccination antirabique.

Article 7

Les produits d'origine animale tels que peaux, crins, laine, cornes, onglons, os entiers, brisés ou moulus, fumier, engrais et aliments pour bétail consistant entièrement ou partiellement en farine de viande, d'os de sang, seront accompagnés d'un certificat vétérinaire permettant d'identifier les produits et attestant qu'ils ne sont pas suspects d'être porteurs d'un agent des maladies mentionnées à l'article 4, y compris aussi les salmonelloses, et qu'ils ont été soumis à un traitement de stérilisation.

Article 8

1. Pour être admis à l'importation, les viandes des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine fraîches congelées, réfrigérées ou conservées par d'autres procédés, les graisses, le saindoux et les produits carnés destinés à l'alimentation devront être accompagnés d'un certificat attestant que les animaux dont ces produits proviennent ont été soumis à l'examen sanitaire-vétérinaire, avant et après l'abattage, dans un abattoir officiel sous contrôle sanitaire-vétérinaire permanent. Tous les abattoirs et les établissements de découpage et de préparation des viandes aux fins de l'exportation porteront un numéro d'identification vétérinaire, et seront inscrits dans un registre officiel. Les viandes destinées à l'exportation devront être reconnues saines et propres à la consommation humaine.

Les services vétérinaires centraux des Parties contractantes se communiqueront periodiquement les listes des abattoirs, des entreprises de découpage et de préparation des viandes et des dépôts frigorifiques.

2. Pour les viandes de porc ou les préparations de viande de porc, le certificat fera mention soit du fait que l'examen trichinoscopique a été négatif, soit de ce qu'aucun cas de trichinose n'a été constaté depuis au moins un an, tant dans les communes d'où les porcs proviennent, que dans les communes limitrophes. Cette mention n'est pas nécessaire pour les préparations cuites.

3. Pour toutes les préparations de viande, le certificat doit attester qu'elles ont été produites sous le contrôle du service vétérinaire et qu'elles ne contiennent aucune substance dont l'utilisation est prohibée par les règlements du Pays importateur.

4. Les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées devront être présentées, au contrôle vétérinaire à l'importation, dans les conditions suivantes:

a) viandes de bovins: en carcasses, écorchées ou divisées par moitiés ou quartiers;

b) viandes de veau, mouton et chèvre: en carcasses, écorchées ou divisées par moitiés;

c) viandes de porc: en carcasses ou divisées par moitiés ou quartiers. Sont admis aussi les jambons avec os, les épaules avec os, les portions dorso-lombaires avec os, les lards, la graisse du ventre (les trois dernières parties pesant au moins 3 kg pour chaque morceau).

5. Chaque animal entier, chaque moitié, chaque quartier doit porter une estampille du control vétérinaire portant aussi le numéro officiel d'identification de l'abattoir d'origine.

6. L'épluchage, l'excision d'une partie quelconque des séreuses ou l'enlèvement des ganglions de la viande entraîne le refoulement dans tous les cas.

Seront refoulées également:

a) les viandes des verrats et des porcs cryptorchides;

b) les viandes chez lesquelles l'inspection vétérinaire a reconnue l'existence de la tuberculose ou bien la présence des cisticerques vivants;

c) les viandes qui présentent des traces de lésions traumatiques, de malformations ou altérations localisées qui par leur nature les rendent impropres à la consommation ou dangereuses pour l'homme.

7. L'importation des viandes, avec ou sans os, fraîches, réfrigérées ou congelées en morceaux, des graisses crues et des organes séparés sera permise dans les conditions qui seront stipulées entre les services vétérinaires centraux des deux Parties Contractantes.

Article 9

1. Les volailles de basse-cour abattues, fraîches, réfrigérées ou congelées, doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire-vétérinaire attestant que les volailles en question proviennent d'une exploitation indemne de maladies contagieuses.

2. Les volailles doivent être abattues dans des établissements spécialisés, soumis au contrôle du service sanitaire-vétérinaire et présentées à l'importation déplumées et vidées. Les autres conditions requises pour l'importation des volailles abattues, entières ou en morceaux, seront réglementées suivant la procédure prévue à l'art. 8, alinéa 7.

3. L'importation des œufs sans coquille, de leurs parties constitutives ou de la poudre d'œuf est permise s'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire-vétérinaire d'origine et de salubrité, attestant l'absence des salmonelles ou d'autres germes pathogènes dans ces produits.

Article 10

Le trafic du lait et des produits laitiers est autorisé sous réserve de la présentation d'un certificat sanitaire-vétérinaire attestant qu'ils proviennent d'animaux sains et d'exploitations reconnues officiellement indemnes de tuberculose, brucellose et mastites.

Article 11

1. Les poissons et les produits alimentaires de la pêche sont admis à l'importation à condition qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire-vétérinaire d'origine et de salubrité.

2. Le poisson, à l'état frais ou congelé, doit être en général présenté entier à l'importation. Toutefois, les services vétérinaires centraux des Parties Contractantes établiront les cas et les conditions dans lesquels les poissons seront acceptés sans tête, nageoires et queue, éviscérés ou préparés en filets.

3. Les conserves de poisson sont admises à l'importation à condition qu'elles soient accompagnées d'un certificat sanitaire-vétérinaire dans lequel doit être mentionnée qu'elles ont été soumises à un procédé efficace de stérilisation ou de conservation et qu'elles ne contiennent aucune substance dont l'utilisation est prohibée par les règlements du Pays importateur. Les récipients doivent, en outre, être conformes à la législation du Pays importateur.

Article 12

Les animaux mentionnés ci-après ne peuvent être transportés du territoire de l'une des Parties Contractantes dans celui de l'autre sans présentation d'un certificat sanitaire-vétérinaire délivré par un médecin vétérinaire d'Etat attestant:

a) pour les lièvres et les animaux de fourrure, que la région de provenance est indemne de tularémie et de brucellose depuis au moins un an;

b) pour les lapins domestiques, que la région est indemne de mixomatose depuis au moins un an;

c) pour le gibier à plumes, que la commune d'origine et les communes limitrophes sont indemnes de pestes aviaires depuis au moins 40 jours.

Article 13

1. Les transports ne répondant pas aux dispositions qui précèdent ainsi que les animaux que le médecin vétérinaire trouve, à leur passage à la frontière, atteints ou suspects de maladies contagieuses, ne seront pas acceptés.

Toutefois, les animaux refoulés peuvent, sur demande de l'importateur ou de l'exportateur intéressé, et conformément à la réglementation en vigueur dans le Pays importateur, être acceptés, à condition d'être immédiatement abattus dans le poste-frontière ou, si cela n'est pas possible, dans la localité qui sera désignée par l'autorité vétérinaire centrale. Quant aux viandes et produits des animaux ainsi abattus, on appliquera le traitement en vigueur pour les animaux indigènes atteints ou suspects de maladies contagieuses.

2. Le médecin vétérinaire du poste-frontière du Pays importateur doit notifier et attester sous signature, sur le certificat, le motif du refoulement ou de l'abattage; le même médecin vétérinaire rédigera aussi le procès-verbal en deux exemplaires.

3. Si, sur les animaux importés, la présence d'une maladie contagieuse n'est constatée qu'après leur entrée dans le Pays importateur, ce fait doit être consigné par un procès-verbal signé par un médecin vétérinaire d'Etat.

4. Lorsque, en conformité avec les dispositions précédentes, des mesures vétérinaires ont été adoptées pour les animaux présentés à l'importation, l'autorité vétérinaire centrale du Pays importateur doit avertir immédiatement par télégramme l'autorité vétérinaire centrale du Pays exportateur, en signalant, en outre, le nombre d'animaux auxquels les mesures ont été appliquées, les symptômes ou la maladie constatée et les mesures adoptées. Le télegramme sera suivi d'un rapport détaillé.

Article 14.

Dans les conditions prévues à l'article 4, les prohibitions ou limitation d'importation peuvent être étendues aux produits d'origine animale et à tous les produits et objets qui peuvent servir de véhicule à la contagion.

Si du fait du trafic, une maladie contagieuse a été introduite dans le territoire du Pays importateur celui-ci aura le droit de limiter ou d'interdire, aussi longtemps que durera le danger, l'importation des animaux et de tout produit pouvant transmettre l'agent de contagion.

Article 15

1. Les précautions sanitaires-vétérinaires que chacune des Parties Contractantes jugera opportun d'adopter relativement aux animaux trouvés sains lors du passage à la frontière ou aux produits animaux seront limitées au minimum indispensable sur leur propre territoire.

2. La délivrance des permis sanitaires d'importation d'animaux et de produits d'origine animale ne pourra en aucun cas être soumis à une limitation qui soit en contradiction avec les normes de la présente Convention.

Article 16

1. Les dispositions de la présente Convention seront appliquées en ce qui concerne les animaux originaires des territoires des Parties Contractantes pour le transit direct à travers le territoire de l'une ou l'autre Partie, à condition que le Pays destinataire s'engage à ne refouler en aucun cas les animaux expédiés en transit. Si le transit supposait la traversée d'autres Pays, l'autorisation du passage devrait être préalablement obtenue de la part des Pays à traverser.

2. Pour les ruminants et les solipèdes en transit, les attestations de santé prévues à l'article 5 de la présente Convention ne seront pas obligatoires.

3. Pour le transit de viandes fraîches, réfrigérées, congelées, conservées ou préparées et de produits bruts d'origine animale, effectué par chemin de fer, dans des wagons fermés et plombés, ou par avion, on n'exigera pas une obligation préalable d'acceptation de la part des Pays qui éventuellement vont être traversés ainsi que de la part du Pays destinataire.

Article 17

1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à publier, au moins une fois par mois, un bulletin de la situation sanitaire-vétérinaire, qui sera directement transmis à l'autre Partie Contractante. En outre, chacune des Parties Contractantes pourra obtenir de l'autre Partie, pour toute maladie qui, du point de vue légal, est considérée contagieuse, la liste des communes infectées.

2. Lorsque sur le territoire de l'une des Parties Contractantes on constate les maladies spécifiées à l'article 4, le service vétérinaire central de l'autre Partie Contractante sera immédiatement et directement informée par voie télégraphique. On communiquera de même, toujours par voie télégraphique, l'apparition de tout nouveau type ou variante de virus aphteux qui pourrait se manifester.

3. Pour tous les autres cas, les communications urgentes relatives à l'application de la présente Convention, pourront faire l'objet d'un échange réciproque, directement entre les autorités vétérinaires centrales de chacune des Parties Contractantes.

Article 18

La désinfection des moyens de transport des animaux ou des produits bruts d'origine animale, effectuée conformément aux règlements en vigueur sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, sera reconnue valable par l'autre Partie.

Article 19

La définition des modalités d'application de la présente Convention sera réglée par échange de lettres entre les services vétérinaires centrals des Parties Contractantes. Les conditions établies par échange de lettres pourront être ultérieurement modifiées par la même procédure.

Article 20

1. Les deux Parties Contractantes désigneront une commission mixte qui sera composée de 3 représentants pour chacune des deux Parties, à savoir deux médecins vétérinaires et un conseiller juridique. Les sessions seront présidées, alternativement, par les chefs des deux délégations. Les représentants de chaque Partie pourront demander aux sessions des avis aux spécialistes.

2. La commission mixte a pour objet:

a) d'examiner et régler les questions qui pourraient résulter de la mise en exécution de la Convention, y compris les échanges de lettres prévues à l'article 19 et, si nécessaire, proposer les modifications;

b) d'étudier, sur demande de l'une des deux Parties, les formules relatives aux certificats sanitaires-vétérinaires prévues par la présente Convention.

3. Les difficultés éventuelles qui pourraient se présenter lors de la mise en exécution ou de l'interprétation des dispositions de cette Convention et tout autre problème spécial, non prévu dans cette Convention, seront soumis à la commission mixte qui émettra son avis dans un délai de deux mois.

4. Les stipulations de cet article et de l'article 19 n'exclueront pas la possibilité de délibérations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes concernant l'interprétation, l'exécution et la modification de la Convention.

Article 21

Les dispositions de la présente Convention pourront être élargies, le cas échéant, par un échange de lettres entre les autorités compétentes des Parties Contractantes à d'autres maladies connues ou inconnues à l'heure actuelle et dont la transmission pourrait être légitimement à redouter.

Article 22

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

2. La Convention entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification et aura une durée de cinq ans.

3. La validité de la présente Convention sera automatiquement prolongée pour une durée illimitée si aucune des Parties Contractantes ne la dénonce par voie diplomatique avec un préavis d'un an.

4. Après la prolongation, la présente Convention pourra être dénoncée avec un préavis de six mois.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Faite à Bucarest, le 14 avril 1965, en deux exemplaires authentiques en langue française.

Pour le Gouvernement de la République Italienne
Nicolò MOSCATO
Aldo ADEMOLLO

Pour le Gouvernement de la République Populaire Roumaine
Emil BALOMIRI
Costantin FLITAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966 n. 965.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di Chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni, presso la Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 28 maggio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 12 — VILLA

Rep. n. 1037

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Convenzione con il Consorzio interprovinciale universitario per l'istituzione e il funzionamento di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di Chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni, presso la Facoltà di chimica industriale.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei), oggi 28 (ventotto) del mese di maggio, alle ore 20,45

in comune e città di Bologna, in una sala del Rettorato della Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università predetta in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta;

alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna ed ivi domiciliato, impiegato;

Fantini Gino, nato il 18 marzo 1923 a Bologna ed ivi domiciliato, impiegato;

si sono personalmente costituiti i signori:

Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, per la carica domiciliato a Bologna, in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di rettore-presidente del Consorzio interprovinciale universitario di Bolo-

gna e quindi di suo legale rappresentante, a ciò espressamente autorizzato dalla Giunta esecutiva del Consorzio stesso nella adunanza del 25 maggio 1966, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera *A*);

Fortunati sen. prof. Paolo, nato il 6 aprile 1906 a Palmassons (Udine) e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di consigliere del Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Bologna in nome e per conto dell'Università stessa, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione predetto nella seduta del 28 maggio 1966, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera *B*); tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Bologna comprende, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in chimica industriale quello di chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni;

che la Facoltà di chimica industriale di Bologna già da molti anni è caratterizzata da un preciso indirizzo chimico-organico, il quale le ha consentito di formare una schiera di studiosi e numerosissimi allievi che operano nell'industria con autorità e con contributi di moderne conoscenze, anche nel campo applicativo;

che nel citato indirizzo chimico-organico un posto di particolare rilievo ha sempre avuto lo studio della chimica delle sostanze coloranti, sia sotto il profilo della ricerca pura sia sotto il profilo applicativo e tecnologico, sicchè esso costituisce ora una vera specializzazione della Facoltà e una sua originale e autorevole fisionomia, alla formazione della quale ha contribuito, sul piano didattico, il fatto che sino dalla fondazione della Facoltà stessa si è regolarmente svolto l'insegnamento di « chimica e tecnologia delle sostanze coloranti », sempre seguito da numerosi allievi;

che negli ultimi anni la chimica e le applicazioni dei coloranti hanno avuto sviluppi di eccezionale importanza, anche a seguito del rapido progresso conseguito in altri settori della sintesi chimica sul piano industriale, trovando riscontro nelle richieste pervenute alla Facoltà dallo stesso mondo industriale, affinchè la ricerca venga ulteriormente potenziata in tale campo e perchè vengano forniti tecnici coloristici, laureati con specifica preparazione;

che pertanto l'insegnamento di chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni dovrebbe essere dettato da un professore di ruolo per l'autorità che ne deriverebbe e per maggiormente sottolineare l'importanza che la Facoltà stessa attribuisce all'indirizzo specialistico che intende perseguire e potenziare;

che il Consiglio della Facoltà di chimica industriale, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Università, con deliberazioni rispettivamente in data 20 maggio 1966, 23 maggio 1966, e 28 maggio 1966 — allegate in copia conforme al presente atto sotto le lettere *C*), *D*) e *B*) già citata — ebbero ad esprimere, ciascuno per quanto di loro competenza, parere favorevole alla istituzione del posto di ruolo di professore di chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni;

che la Giunta esecutiva del Consorzio interprovinciale universitario, con deliberazione in data 25 maggio 1966 — allegata al presente atto in copia conforme sotto la lettera *A*) — considerato il parere in linea di massima favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione del Consorzio nella seduta dell'11 maggio 1966, accertata la disponibilità di bilancio dell'Ente, e considerata inoltre l'urgenza di provvedere, ha approvato la relativa convenzione con l'Università;

mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di chimica industriale dell'Università degli studi di Bologna è istituito — con il decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione — ai sensi degli articoli 63 (secondo comma) e 100 (secondo comma) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 — un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni, in aggiunta ai posti già assegnati alla Facoltà stessa.

Art. 2.

Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga a versare annualmente all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio base previsto per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (un milione), pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8, nonchè per il rimborso dello onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 2.

Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'ente finanziatore si impegna ed obbliga altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nella stessa lettera *b*) dell'art. 2.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presento articolo.

Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dal Consorzio interprovinciale universitario all'Università degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 5.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di professore destinato allo insegnamento di chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni. L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì — con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità — a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 6.

Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga per qualsiasi ragione scoperto, il Consiglio della Facoltà di chimica industriale può determinare la destinazione del posto medesimo anche ad altra materia di insegnamento della Facoltà stessa.

Art. 7.

La presente convenzione ha la durata di anni venti, decorrenti dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di professore di chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni, e si intende tacitamente rinnovata di ventennio in ventennio, qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta:

a) qualora venga disdetta ai sensi dell'art. 7;

b) qualora vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 9.

La presente convenzione è esente da tassa di registro, ai sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, perchè fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ai sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1957, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla volontà loro e degli enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato a ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di fogli n. 3 (tre) di carta bollata, scritti su facciate n. 9 (nove).

F.to Felice BATTAGLIA
» Paolo FORTUNATI
» Gino FANTINI, teste
» Adriano FIORE, teste
» dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante

Registrato a Bologna, addì 1° giugno 1966. Atti pubblici n. 1399. — *Gratis.*

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1966, n. **966.**

Estinzione di cinquantaquattro Fondazioni e devoluzione dei loro beni residuati alla Fondazione « Colonnello Giorgio Gervasoni », con sede in Asti.

N. 966. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, le Fondazioni « Rossi », « Francolini », « Villafranca », « Provincia di Foggia », « Ufficiali e Truppa del Corpo d'Armata di Bari », « Comm. Giovanni Pelleschi », « Soccorsi e premi ai militari di truppa dipendenti ed amministrati dal deposito dell'81° reggimento fanteria », « Petitti di Roreto », « Mario Alberti », « Brigata Venezia », « Maggiore Ottavio Cavallero », « 49° reggimento fanteria e Cavallazza », « Elisa Matarelli », « Vallo - Cassa pro mutilati e famiglie dei militari morti in guerra del 225° reggimento fanteria », « Adriano Lobetti Bodoni », « Piave Lisser giugno-novembre 1918 », « A ricordo della 66ª divisione ed a favore dei militari di truppa della brigata Savona », « 60ª divisione fanteria una fides victoria », « Città di Ferrara », « Capo Sile », « 100° reggimento fanteria », « Città di Cremona », « Colonnello Alessandro Roasio », « Ufficiali del 32° reggimento fanteria », « Sottotenente Giuliano Castelli », « Caporale Alfredo Finizia », « Premio al valore », « Ufficiali 15° reggimento fanteria », « Tenente Giuseppe Orsi », « Maria Pecoraro Minnelli », « 39° reggimento fanteria », « Comitato veneziano onoranze caduti in guerra 71° e 118° reggimento fanteria », « Tenente colonnello Marco Gorresio », « Capitano Ottavio Caiazzo », « Capitano regio esercito svedese Thorsten De Fahnehielm », « Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria », « 22ª divisione mobilitata », « 60° reggimento fanteria », « Tenente ing. Carlo Longo », « Achille De Vittore », « Massa convalescenti del 3° reggimento fanteria », « Premio San Benigno - Genova », « Città di Novi Ligure », « Premio città di Tortona », « Umberto e Amedeo di Savoia », « 6 Agosto 1916 », « 1° reggimento di fanteria Savoia », « Sila », « Tenente Mario Gavinelli », « 20° reggimento fanteria Brescia (Amba Aradam) », « Generale Umberto Gentilucci », « Sottotenente Pietro Crespi - medaglia d'oro », « Sacrario delle glorie guerriere del distretto militare di Reggio Emilia » e « Medaglia d'oro caporal maggiore Nicola Brandi » sono dichiarate estinte e se ne devolvono i beni, che residueranno dopo la loro liquidazione, alla Fondazione « Colonnello Giorgio Gervasoni » (con sede in Asti, presso il Comando del 21° reggimento fanteria), la quale viene autorizzata ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1966, n. **967.**

Trasformazione del fine e cambiamento della denominazione dell'Ospizio degli esposti, con sede in Voghera (Pavia).

N. 967. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvata la mutazione del fine dell'Ospizio degli esposti di Voghera, il quale assume la denominazione di « Istituto San Bovo per l'assistenza materna ed infantile », con sede in Voghera (Pavia), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1966, n. **968.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Sant'Agostino, in Pietramelara (Caserta).

N. 968. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Sant'Agostino, in Pietramelara (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1966, n. **969.**

Approvazione del nuovo statuto della Federazione ginnastica d'Italia.

N. 969. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene approvato il nuovo statuto della Federazione ginnastica d'Italia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1966.

Costituzione della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e sue successive modificazioni, concernente gli Organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le Opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1966, n. 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8, foglio n. 158, con il quale è stato composto il Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio decorrente dalla data del decreto stesso, è stata stabilita la competenza delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si è proceduto all'assegnazione dei componenti del Consiglio medesimo alle varie sezioni e si è fatta, altresì, riserva di procedere alla costituzione della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646, nonchè della delegazione speciale di cui all'art. 23 della citata legge n. 1431;

Ritenuta la necessità di procedere, a parziale scioglimento della cennata riserva, alla costituzione della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto la Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è così composta:

Presidente:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Membri:

i presidenti delle sezioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i direttori generali degli affari generali e del personale, della viabilità ordinaria e delle NN.CC.FF., delle acque e degli impianti elettrici, delle opere marittime, dell'edilizia statale e sovvenzionata, delle opere igieniche, dei servizi speciali, e dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;

Scanga prof. Francesco, direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;

Bottalico prof. dott. Michele, direttore generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Pizzigallo dott. Vitantonio, direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Rossi dott. ing. Filippo, ispettore generale del Genio civile;

Arrigoni dott. ing. Riccardo, ispettore generale del Genio civile;

Baccin prof. arch. Augusto, ispettore generale del Genio civile;

Agnelluzzi dott. ing. Leonardo, ispettore generale del Genio civile;

Lancetti dott. ing. Luigi, ispettore generale del Genio civile;

Rivelli dott. ing. Roberto, ispettore generale del Genio civile;

Pietrini Pallotta avv. Alfredo, vice avvocato generale dello Stato;

Russo Spena prof. Andrea, ordinario di idraulica presso l'Università degli studi di Napoli;

Ferrari prof. Paolo, assistente ordinario di Costruzioni stradali e ferroviarie presso l'Università degli studi di Napoli;

Guiducci prof. Roberto, esperto in urbanistica;

Muzzillo arch. Giuseppe, architetto;

Portoghesi prof. arch. Paolo, professore incaricato di letteratura italiana presso la Facoltà di architettura dell'Università degli studi di Roma:

Renacco prof. arch. Nello, libero docente presso il Politecnico di Torino;

Piccioli dott. Alfonso, direttore della ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 aprile 1966

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1966
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 102

(9136)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966.

Ripartizione degli utili della lotteria « Italia », svoltasi a Roma il 6 gennaio 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle Lotterie nazionali, modificate con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione interministeriale per il riparto degli utili delle Lotterie nazionali, prevista dall'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964 e 12 marzo 1966;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della Lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1966 sono devoluti per il 54,05223 % dell'ammontare complessivo, ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Milano - Associazione nazionale ex deportati politici dai campi nazisti . . . 0,69767 %
2. Roma - Dopolavoro Corte dei conti 0,11628 %
3. Roma - Dopolavoro Consiglio di Stato . . . . 0,11628 %
4. Roma - Dopolavoro Avvocatura generale dello Stato . . . . 0,11628 %
5. Roma - Dopolavoro Ministero poste e telecomunicazioni . . . . . . 0,11628 %
6. Roma - Associazione Nazionale Reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione - Sede centrale . . 1,16279 %
7. Roma - Federazione nazionale volontari libertà - Sede centrale . . . . . 1,16279 %
8. Roma - Associazione nazionale ex internati - Sede centrale . . . . 1,16279 %
9. Roma - Associazione nazionale partigiani d'Italia - Sede centrale . . . . . 1,16279 %
10. Roma - Federazione italiana associazioni partigiane - Sede centrale . . 0,69767 %
11. Roma - Dopolavoro Ministeri finanziari . . . . 6,97675 %
12. Roma - Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti - Sede centrale . . . . 0,69767 %
13. Torino - Centro di studi sulle tireopatie endemiche presso l'Ospedale Mauriziano . . . . 0,23255 %
14. Roma - Unione nazionale mutilati per servizio - Sede centrale . . . . . 0,11628 %
15. Roma - Federazione nazionale stampa italiana . . . . 0,34884 %
16. Roma - Croce Rossa Italiana - Comitato centrale . . . . 0,69767 %
17. Roma - Opera nazionale maternità ed infanzia - Sede centrale . . . . . . 0,69767 %
18. Roma - Centro Sportivo Italiano 1,16279 %
19. Venezia - Cooperativa « Daniele Manin » fra gondolieri di Venezia - Ente per la conservazione della gondola . . . . . 0,23255 %
20. Roma - Associazione nazionale veterani reduci garibaldini . . . . . 0,11628 %
21. Correggio (Reggio Emilia) - Casa della Carità in frazione di Fosdondo . . . 0,05814 %
22. Siena - Congregazione Dame Carità « San Vincenzo De Paoli » . . . . . 0,05814 %
23. Ascoli Piceno - Villaggio di Ragazzi « San Flaiano » . . . . . 0,05814 %
24. Assisi (Perugia) - Istituto Ven. P. Lodovico da Casoria per cieche e sordomute . . . . 0,05814 %
25. Foligno (Perugia) - Casa del Ragazzo « Alfredo Mancini » . . . . 0,11628 %
26. Perugia - Opera Don Guanella per l'Istituto « Sereni » per minorati psichici di Montebello . . . . 0,05814 %
27. Roma - Associazione italiana protezione infanzia . . . . 0,23255 %
28. Roma - Istituto Maria Immacolata per la Colonia permanente Lido di Roma 0,11628 %
29. Roma - Federazione Assistenza Cristiana . . . . 0,23255 %
30. Roma - Istituto addestramento infermieri volontari - Villa Sacra Famiglia . 0,05814 %
31. Roma - Nido della Provvidenza delle Oblate della Sacra Famiglia . 0,05814 %
32. Roma - Opera « Ronconi-Pennesi » 0,05814 %
33. Roma - Orfanotrofio Antoniano femminile del Padre A. M. Di Francia . . 0,11628 %
34. Roma - Orfanotrofio femminile delle Suore Francescane del Cuore Immacolato di Maria . . . . 0,05814 %
35. Roma - Orfanotrofio Sant'Antonio delle Suore Francescane Missionarie di Maria . . . . 0,05814 %
36. Roma - Sanatorio infantile « Elisabetta Vendramini » . . . . 0,11628 %
37. Roma - Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo . . . . 0,23255 %
38. Bertinoro (Forlì) - Parrocchia di Santa Maria Nuova . . . . 0,02907 %
39. Frattamaggiore (Napoli) - Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re . . . . . . 0,11628 %
40. Napoli - Opera Pro Infantia Derelicta - Casa di assistenza per bambine abbandonate . . . . 0,05814 %
41. Pozzuoli (Napoli) - Orfanotrofio Maschile San Celso e SS. Angeli Custodi . . 0,05814 %
42. Visciano (Napoli) - Piccola Opera della Redenzione - Villaggio del fanciullo « Maria Santissima del Carpinello » . . . 0,11628 %
43. Andria (Bari) - Oasi San Francesco per il Centro Opere Educative Scolastiche Assitenziali . . . . 0,05814 %
44. Gioia del Colle (Bari) - Scuola Materna - Asilo infantile « E. De Deo » . . . 0,03488 %
45. Taranto - Istituto educatico assistenziale casa del fanciullo . . . . . . 0,11628 %
46. Trani (Bari) - Suore Operaie Francescane S. Cuore di Gesù per l'infanzia abbandonata . . . . 0,05814 %
47. Potenza - Casa di riposo « R. Acerenza » . . . . 0,05814 %
48. Potenza - Istituto femminile delle Gerolomine . . . . 0,05814 %
49. Cosenza - Repubblica dei ragazzi villaggio del fanciullo « Cristo Re » . . . 0,05814 %
50. Reggio Calabria - Asilo Mons. Montalbetti delle Suore Salesiane Oblate Sacro Cuore - Pellaro . . . . 0,05814 %
51. Lanciano (Chieti) - Orfanotrofio Maschile Antoniano (dei frati Minori) . . . 0,05814 %
52. Catanzaro - Centro Italiano Femminile (C.I.F.) Comitato provinciale . . . . 0,05814 %
53. Firenze - Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia . . . . . . 0,08140 %
54. Roma - Fondazione « Giuseppina Saragat » . . . . 1,16279 %
55. Chiavari (Genova) - Istituto « Casa Divina Provvidenza » . . . . 0,11628 %
56. Roma - Centro rianimazione presso il Policlinico Umberto I . . . . 0,11628 %
57. Albenga (Savona) - Opera Sacro Cuore . . . . 0,17442 %
58. Napoli - Istituto arti e mestieri « P. Ludovico da Casoria » . . . . 0,11628 %
59. Genova - Pio Istituto Artigianelle Montebruno . . . . 0,11628 %
60. La Spezia - Istituto « Sacra Famiglia » . . . . 0,05814 %
61. Napoli - Casa provinciale delle Figlie della Carità . . . . 0,05814 %

62. La Spezia - Casa Paterna Cristo Re - Ricovero per vecchi . . . . 0,05814 %

63. Genova - Parrocchia di San Giuseppe al Lagaccio per opere assistenziali . 0,05814 %

64. Roma - Istituto piccole ancelle di Cristo Re - Fattoria San Francesco . . . 0,11628 %

65. Millesimo (Savona) - Ospedale ricovero San Giuseppe . . . . 0,11628 %

66. Genova Sampierdarena - Opere Salesiane Don Bosco . . . . 0,11628 %

67. Imperia - Centro Italiano Femminile - Comitato provinciale . . . . . . 0,05814 %

68. San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) - Asilo infantile parrocchiale . . . . . . 0,04651 %

69. Firenze - A.I.C.S. (Associazione Italiana Circoli Sportivi) . . . . 0,05814 %

70. Firenze - Circolo « Piero Calamandrei » . . . . 0,13372 %

71. Firenze - Circolo ricreativo « La Saletta » . . . . 0,12791 %

72. Firenze - Circolo culturale « G. Matteotti » . . . . 0,18605 %

73. Greccio (Rieti) - Santuario Francescano del Presepio per opere assistenziali 0,02907 %

74. Montespertoli (Firenze) - Ospizio Poveri Vecchi . . . . 0,05814 %

75. Oderzo (Treviso) - Ente comunale di assistenza - E.C.A. . . . . 0,11628 %

76. Oderzo (Treviso) - Banda Cittadina « Turroni » . . . . 0,11628 %

77. Pistoia - Casa di riposo « Villone Puccini » . . . . 0,05814 %

78. Pistoia - Circolo culturale « Piero Calamandrei » . . . . 0,13372 %

79. Pistoia - Associazione italiana assistenza spastici . . . . 0,06977 %

80. Roma - Ente Nazionale Assistenza Coltivatori - ENAC . . . . 0,81395 %

81. Sesto Fiorentino (Firenze) - Circolo ricreativo assistenziale e culturale . . . 0,11628 %

82. Milano - Associazione Mazziniana Italiana (AMI) . . . . 0,13953 %

83. Bologna - Antoniano dei Frati Minori per opere assistenziali . . . . . . 0,11628 %

84. Bologna - E.N.S.I.S.S. - Ente Nazionale Scuole Italiane Servizio Sociale . 0,34884 %

85. Bologna - Casa Giovane Lavoratrice Santa Chiara . . . . 0,09302 %

86. Bologna - Circolo Ricreativo Culturale Club 3P . . . . 0,05814 %

87. Bologna - I.N.I.P.A. - Istituto Nazionale Istruzione Professionale in Agricoltura . . . . 0,05814 %

88. Bologna - Opera Diocesana « Madonna della Fiducia » . . . . 0,23255 %

89. Bologna - Istituto di Sociologia presso l'Università degli Studi di Bologna 0,03488 %

90. Bologna - Associazione Nazionale tra Invalidi Esiti da Poliomelite . . . . 0,05814 %

91. Castelrotto (Bolzano) - Opera « Villa Madonna della Fiducia » . . . . . . 0,34884 %

92. Castel San Pietro Terme (Bologna) - Centro Acquaderni per il Circolo ricreativo ACLI . . . . 0,11628 %

93. Foligno (Perugia) - Opera Diocesana di Assistenza . . . . 0,23255 %

94. Rimini (Forlì) - Opere Diocesane di Assistenza . . . . 0,05814 %

95. Rimini (Forlì) - Associazione per la educazione della Gioventù Bisognosa . . 0,02907 %

96. Rimini (Forlì) - Centro di Addestramento Professionale « Sergio Zavatta » . . 0,02907 %

97. Rimini (Forlì) - Centro Lingue Estere « Achille Grandi » . . . . 0,02907 %

98. Rimini (Forlì) - Centro Studi Sociali « Giovanni XXIII » . . . . 0,02907 %

99. Roma - Centro Turistico Giovanile 0,23255 %

100. Roma - A.C.L.I. - Sede centrale . . 0,46512 %

101. Verucchio (Forlì) - Monastero Santa Chiara delle Monache Benedettine per le Opere Sociali Assistenziali . . . . . . 0,02907 %

102. Avezzano (L'Aquila) - A.N.I.C.I. - Comitato provinciale . . . . 0,08140 %

103. Roma - Orfanotrofio « Piccola Casa di S. Antonio » . . . . 0,03488 %

104. Ferrara - C.I.S.E.S. . . . . . . 0,05814 %

105. Milano - C.E.S.R.E.L. - Centro Studi per la Regione Lombarda . . . . 0,29069 %

106. Milano - Centro di Ricerche e Documentazione « Il Paradosso » . . . . . 0,34884 %

107. Milano - Circolo « F. Turati » . . 0,46512 %

108. Milano - Società « Umanitaria » - Fondazione P. M. Loria . . . . 0,93023 %

109. Napoli - Associazione del Lavoro della Cultura . . . . 0,05814 %

110. Napoli - Centro di Ricerche e Documentazione « Carlo Pisacane » . . . . . 0,34884 %

111. Roma - A.I.C.S. - Club Atletico . . 2,90698 %

112. Roma - Associazione Nazionale Cinematografica e Scientifica . . . . . . 0,11628 %

113. Roma - A.R.C.I. - Associazione Ricreativa Culturale Italiana . . . . . . 0,11628 %

114. Roma - Centro di Politica Agraria . 0,69767 %

115. Roma - Centro Italiano Ricerche e Documentazione (C.I.R.D.) . . . . . . 0,93023 %

116. Roma - Ente per la Storia del Socialismo e del Movimento Operaio Italiano - Opera « G. E. Modigliani » . . . . . . 0,11628 %

117. Roma - I.S.E.P.S. - Istituto per gli Studi sull'Europa e Paesi sottosviluppati . 0,46512 %

118. Roma - Centro Studi Economici Sociali per la Regione Laziale . . . . . 0,95349 %

119. Bertinoro (Forlì) - Opera Diocesana di Assistenza . . . . 0,05814 %

120. Torino - Centro Studi Socialisti . 0,11628 %

121. Torino - Fondazione Matteotti Comitato Assistenziale . . . . 0,11628 %

122. Torino - Centro Studi « Piero Gobetti » . . . . 0,09302 %

123. Roma - Associazione Guide Italiane 0,17442 %

124. Barletta (Bari) - Villaggio del Fanciullo « Buon Pastore » . . . . 0,05814 %

125. Milano - Repubblica dei ragazzi . . 0,05814 %

126. Manduria (Taranto) - Ritiro del Sacro Cuore di Gesù PP. Passionisti - Opere assistenziali . . . . 0,02907 %

127. Francavilla Fontana (Brindisi) - Seminario Serafico PP. Cappuccini di Puglia per le Opere assistenziali . . . . . 0,03488 %

128. Bologna - Istituto delle Povere Cieche delle Figlie di Carità Canossiane . . . 0,05814 %

129. Acquaformosa (Cosenza) - Asilo Infantile S. Giovanni Battista . . . . . . 0,03488 %
130. Bari - O.N.A.R.M.O. - Scuola Superiore di Servizio Sociale . . . . 0,03488 %
131. Molfetta (Bari) - Pontificio Seminario Regionale « Pio XI » per le Opere assistenziali . . . . 0,05814 %
132. Iseo (Brescia) - Istituto Canossiano - Opere assistenziali . . . . 0,03488 %
133 Palo del Colle (Bari) - Asilo Ricovero S. Vincenzo de' Paoli . . . . . . 0,03488 %
134. Bari - Provveditorato agli Studi per Assistenza alle Scuole Materne e Istituti poveri . . . . 0,46512 %
135. Foggia - Provveditorato agli Studi per Assistenza alle Scuole Materne e Istituti poveri . . . . 0,34884 %
136. Roma - Opera Montessori per Opere assistenziali - Sezione romana . . . . 0,11628 %
137. Roma - Opera Montessori per Opere assistenziali - Presidenza . . . . . . 0,17442 %
138. Molfetta (Bari) - Istituto SS. Nome di Gesù - Suore Francescane Alcantarine per Opere assistenziali . . . . 0,05814 %
139. Este (Padova) - Collegio Manfredini per opere assistenziali . . . . 0,23255 %
140. Andria (Bari) - Casa Sociale della Comunità dei Braccianti . . . . 0,03488 %
141. Roma - Federazione Nazionale delle Associazioni tra le Famiglie Numerose - Opere assistenziali . . . . 0,11628 %
142. Bari - Opera Diocesana di Assistenza . . . . 0,23255 %
143. Maddaloni (Caserta) - Villaggio dei Ragazzi . . . . 0,11628 %
144. Bari - Convento Padri Cappuccini Chiesa di S. Fara - Opere assistenziali . . 0,23255 %
145. Roma - Istituto Educativo « Maria Teresa De Vincenti » . . . . 0,04651 %
146. Bisignano (Cosenza) - Asilo Infantile Parrocchiale « S. Giovanni » . . . . 0,04651 %
147. Torrita Tiberina (Roma) - Parrocchia S. Tommaso Apostolo - Opere assistenziali . . . . 0,05814 %
148. Terracina (Latina) - Asilo Infantile Istituto Maestre Pie Filippine . . . . 0,03488 %
149. Bari - Consorzio Patronato Scolastico - Assistenza famiglie alunni bisognosi 0,05814 %
150. Bari - Patronato Scolastico Opere assistenziali . . . . 0,05814 %
151. Foggia - Opera Diocesana di assistenza . . . . 0,05814 %
152. Foggia - Consorzio Provinciale Patronati Scolastici - Opere assistenziali . . 0,05814 %
153. Acquaviva delle Fonti (Bari) - Diocesi per opere assistenziali . . . . . . 0,05814 %
154. Bari - C.I.F. - Opere assistenziali per le scuole materne . . . . 0,05814 %
155. Bari - Opera Nazionale Maternità e Infanzia . . . . 0,05814 %
156. Acquasparta (Terni) - Asilo Infantile . . . . 0,01744 %
157. Agira (Enna) - Asilo Infantile SS. Annunziata . . . . 0,01744 %
158. Albiate (Milano) - Chiesa Parrocchiale per le opere assistenziali . . . . 0,05814 %
159. Ancona - Associazione Nazionale Invalidi Civili . . . . 0,04651 %
160. Ariano nel Polesine (Rovigo) - Asilo Infantile Vittorio Zamarra in S. Maria in Punta . . . . 0,03488 %
161. Avellino - Centro Italiano Solidarietà Sociale . . . . 0,05814 %
162. Avellino - Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale . . . . 0,05814 %
163. Avezzano (L'Aquila) - Centro Ambulatoriale Poliomielitici e minorati fisici . . 0,04651 %
164. Bagnacavallo (Ravenna) - Ente Comunale di Assistenza . . . . 0,17442 %
165. Bagnacavallo (Ravenna) - Opere Pie per l'Ospizio Fratelli Bedeschi . . . 0,11628 %
166. Bari - C.I.S.S. - Centro Italiano Solidarietà Sociale . . . . 0,03488 %
167. Bellegra (Roma) - Centro Italiano Solidarietà Sociale . . . . 0,04651 %
168. Bisenti (Teramo) - Ente Comunale di Assistenza . . . . 0,03488 %
169. Bologna - C.I.S.S. - Comitato Provinciale per la Colonia Marina G. Massarenti di Igea Marina (Bellaria) . . . . . 0,05814 %
170. Campobasso - Associazione Nazionale Invalidi Civili . . . . 0,09302 %
171. Casalbuono (Salerno) - Centro di Cultura Popolare . . . . 0,02907 %
172. Casalbuono (Salerno) - Ente Comunale di Assistenza . . . . 0,02907 %
173. Caselle in Pittari (Salerno) - Ente Comunale di Assistenza . . . . 0,02907 %
174. Castellabate (Salerno) - Centro Italiano Solidarietà Sociale in frazione Santa Maria per la Colonia Estiva . . . . . . 0,08140 %
175. Civitavecchia (Roma) - E.C.A. - Ente Comunale di Assistenza . . . . . . 0,05814 %
176. Chiavenna (Sondrio) - Parrocchia S. Lorenzo . . . . 0,34884 %
177. Enna - C.I.S.S. - Centro Italiano di Solidarietà Sociale - Comitato provinciale 0,03488 %
178. Fabriano (Ancona) - E.C.A. - Ente Comunale di Assistenza . . . . 0,04651 %
179. Magisano (Catanzaro) - E.C.A. - Ente Comunale di Assistenza . . . . . . 0,04651 %
180. Forlì - Associazione Nazionale Invalidi Civili - Comitato provinciale . . . . 0,09302 %
181. Forlì - Asilo Santarelli . . . . . 0,09302 %
182. Forlì - Centro Italiano Solidarietà Sociale - Comitato provinciale . . . . . 0,23255 %
183. Forlì - C.I.F.A.P. - Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale . . . . 0,17442 %
184. Frosinone - A.N.I.C.I. - Associazione Nazionale Invalidi Civili . . . . . . 0,06977 %
185. Gattico (Novara) - Ente Comunale di Assistenza . . . . 0,08140 %
186. Gorizia - A.N.I.C.I. - Associazione Nazionale Invalidi Civili . . . . 0,06977 %
187. Santa Marina (Salerno) - Curia Vescovile in frazione Policastro . . . . . . 0,03488 %
188. Milano - Collegio internazionale per studenti d'oltremare . . . . 0,11628 %

189. Milano - Croce Azzurra di S. Giorgio per l'assistenza alla infanzia - Presidenza regionale lombarda	0,05814 %
190. Milano - Società Benefica El Salvadanèè	0,05814 %
191. Monteporzio Catone (Roma) - Istituto Figlie della Croce per l'Asilo infantile	0,05814 %
192. Montevarchi (Arezzo) - Asilo Infantile Vittorio Emanuele II	0,09302 %
193. Mulazzo (Massa Carrara) - Comitato per le onoranze a Dante Alighieri	0,11628 %
194. Napoli - C.I.S.S. - Centro Italiano di Solidarietà Sociale - Comitato provinciale	0,05814 %
195. Nola (Napoli) - Convento dei Padri Cappuccini « S. Francesco »	0,05814 %
196. Padova - Istituto per l'infanzia abbandonata	0,11628 %
197. Pescara - C.I.S.S. - Centro Italiano di Solidarietà Sociale - Comitato provinciale	0,05814 %
198. Pistoia - A.N.I.C.I. - Associazione Nazionale Invalidi Civili - Comitato provinciale	0,11628 %
199. Pistoia - C.I.F.A.P. - Centro Italiano per la Formazione e l'addestramento professionale	0,05814 %
200. Polla (Salerno) - Orfanotrofio « N. Cafaro »	0,03488 %
201. Reggio Emilia - C.I.S.S. - Centro Italiano Solidarietà Sociale	0,04651 %
202. Rimini (Forlì) - Centro Educativo Italo-Svizzero	0,11628 %
203. Rocca Pietore (Belluno) - Centro Italiano Solidarietà Sociale - Comitato di zona per l'Alto Agordino	0,08140 %
204. Rocca San Casciano (Forlì) - E.C.A. - Ente Comunale di Assistenza	0,11628 %
205. Roma - Associazione Italiana del Pedone Utente dei Trasporti Pubblici	0,52326 %
206. Roma - Associazione Italiana per la Assistenza agli Spastici	0,05814 %
207. Roma - Associazione italiana per la tutela e l'assistenza emigrati	0,23255 %
208. Roma - Associazione Nazionale Contadini Italiani (ANCI) associata al CIA e SA	0,05814 %
209. Roma - Associazione Nazionale Invalidi Civili	0,34884 %
210. Roma - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra	0,06977 %
211. Roma - Associazione Nazionale Italiana di Tunisia - A.N.I.T.	0,08140 %
212. Roma - Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Sub-normali	0,11628 %
213. Roma - Associazione Nazionale Finanzieri in congedo	0,05814 %
214. Roma - Associazione Tutela Abruzzesi - A.T.A.	0,09302 %
215. Roma - Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale - C.I.F.A.P., sede centrale	0,34884 %
216. Roma - Centro Italiano Solidarietà Sociale	0,34884 %
217. Roma - Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani	0,05814 %
218. Roma - Istituto Nazionale per l'Addestramento Professionale e per l'Assistenza Sociale	0,11628 %
219. Roma - Istituto per gli Studi di Servizio Sociale	0,11628 %
220. Roma - I.F.S.A.T. - Istituto per la Formazione Sociale e l'Assistenza Tecnica	0,13953 %
221. Roma - Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria	0,05814 %
222. Roma - Istituto « S. Giuliana Falconieri »	0,04651 %
223. Roma - Unione Italiana Circoli « Giovani Rurali »	0,34884 %
224. Roma - Unione Italiana dei Ciechi	0,34884 %
225. Sala Consilina (Salerno) - Associazione Lavoratori della Terra del Vallo di Diano	0,05814 %
226. Salerno - Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale	0,06977 %
227. S. Marcello Pistoiese (Pistoia) - Centro Italiano Solidarietà Sociale per la Colonia Convitto « F. De Petri » in Gavinana »	0,16279 %
228. S. Marcello Pistoiese (Pistoia) - Pro Loco in Gavinana	0,03488 %
229. San Rufo (Salerno) - C.I.S.S. - Centro Italiano di Solidarietà Sociale	0,05814 %
230. Sapri (Salerno) - C.I.S.S. - Centro Italiano Solidarietà Sociale	0,09302 %
231. Sapri (Salerno) - Pro Loco	0,05814 %
232. Venezia - C.I.S.S. - Comitato Provinciale per la Colonia Marina « F. Turati » in Sottomarina di Chioggia	0,05814 %
233. Verucchio (Forlì) - Asilo Infantile « Anna Rastelli »	0,05814 %
234. Verucchio (Forlì) - Ospedale Civile	0,11628 %
235. Verucchio (Forlì) - Ricovero Vecchi	0,08140 %
236. Vicenza - Centro Italiano Solidarietà Sociale	0,05814 %
237. Acerenza (Potenza) - Oratorio Parrocchiale S. Antonio	0,11628 %
238. Acquaformosa (Cosenza) - Centro Assistenza Preventiva Giovanile	0,11628 %
239. Matera - Parrocchia Maria SS. Annunziata per opere assistenziali	0,05814 %
240. Matera - Opera Diocesana di Assistenza	0,63953 %
241. Montescaglioso (Matera) - Istituto Mons. Delle Nocche	0,23255 %
242. Potenza - Confraternita S. Vincenzo de' Paoli SS. Trinità	0,11628 %
243. Potenza - Istituto Canossiano Figlie della Carità per Opere assistenziali	0,46512 %
244. Potenza - Diocesi di Potenza per Opere Sociali e di Assistenza	0,63953 %
245. Potenza - Oratorio Parrocchiale S. Giuseppe	0,11628 %
246. Potenza - Scuola Materna « A. De Gasperi »	0,23255 %
247. Rionero in Vulture (Potenza) - Orfanotrofio Femminile G. Fortunato	0,11628 %
248. Bologna - E.P.A.C.A. - Ente di Patrocinio e di Assistenza ai Coltivatori Agricoli	0,05814 %

249. Bologna - Centro di Addestramento Professionale « San Petronio »	0,05814 %
250. Bologna - Centro di Cultura « Card. G.B. Nasalli Rocca »	0,05814 %
251. Ronzano (Bologna) - Collegio S. Giuseppe Servi di Maria	0,11628 %
252. Brisighella (Ravenna) - Associazione Cattolica « Giosuè Borsi » - Casa della Gioventù	0,03488 %
253. Casalecchio di Reno (Bologna) - Parrocchia di S. Lucia V.M.	0,11628 %
254. Casalgrande (Reggio Emilia) - Centro Orientamento Professionale dei Servi di Maria - Località Dinazzano	0,05814 %
255. Chieri (Torino) Ospizio di carità .	0,05814 %
256. Castiglione dei Pepoli (Bologna) - Chiesa Arcipretale - Per opere assistenziali	0,03488 %
257. Cesena (Forlì) - Opere Diocesane di Assistenza	0,05814 %
258. Cesena (Forlì) - Badia S. Maria del Monte - Frati Benedettini « Biblioteca » .	0,05814 %
259. Comacchio (Ferrara) - O.N.A.R.M.O.	0,05814 %
260. Faenza (Ravenna) - Opere Diocesane di Assistenza	0,05814 %
261. Ferrara - Opere Sociali della Diocesi	0,05814 %
262. Forlì - Opere Diocesane di Assistenza	0,05814 %
263. Imola (Bologna) - Opere Diocesane di Assistenza	0,05814 %
264. Milano - Centro Orientamento Immigrati	0,23255 %
265. Misano Adriatico (Forlì) - Collegio S. Pellegrino dei Servi di Maria	0,05814 %
266. Ravenna - Opere Diocesane di Assistenza	0,05814 %
267. Reggio Emilia - Basilica Santuario della Beata Vergine della Ghiaia dei Servi di Maria, per le opere sociali di assistenza	0,05814 %
268. Roma - Centro Internazionale di Studi e Relazioni Culturali	0,11628 %
269. Roma - Circolo Culturale di « Persona »	0,34884 %
270. Roma - Società « Amici delle Catacombe » - Catacombe di Priscilla	0,23255 %
271. San Felice Circeo (Latina) - Monastero Benedettine di Priscilla - Casa della Immacolata - Laboratorio ricamo e cucito	0,11628 %
272. Sarsina (Forlì) - Opera Diocesana di Assistenza	0,05814 %
273. Ravenna - Associazione Nazionale Invalidi Civili	0,06977 %
274. Napoli - Associazione Nazionale Invalidi Civili	0,08140 %

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 45,94777 %.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — TAVIANI — PIERACCINI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1966
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 352

(9305)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1966.

Sostituzione del presidente dell'« Ente fiera ed esposizioni di Catania ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, n. 718, con il quale è stato approvato il vigente statuto del predetto Ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1964, con il quale l'avv. Giuseppe De Gaetani è stato nominato presidente dell'Ente per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1964-30 giugno 1967;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'avv. De Gaetani, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico di cui innanzi;

Vista la designazione formulata dall'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 7 dello statuto sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il prof. Antonino Camerini è nominato presidente dell'Ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania », per la rimanente durata del triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, in sostituzione dell'avvocato Giuseppe De Gaetani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(9027)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1966.

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1966-67.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932, e modificato con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, numero 1682, convertito in legge 29 aprile 1940, n. 497;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale risi, approvato con decreto interministeriale 28 giugno 1961;

Visto il regolamento n. 16/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale organizzazione di un mercato comune del riso;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 7 maggio 1966, n. 303, relativa all'istituzione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.);

Considerata la necessità di avvalersi dell'Ente nazionale risi, quale organismo di intervento, per la campagna di commercializzazione del riso 1966-67;

Visto che il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi ha deliberato, in data 31 agosto 1966, che il diritto di contratto, previsto dalle disposizioni legislative sopra richiamate, venga fissato, per la campagna di commercializzazione 1966-67, in L. 200 a quintale;

Ritenuto che la misura del diritto di contratto per la campagna di commercializzazione 1966-67 possa essere stabilita in L. 170 a quintale in relazione alla presumibile entità della produzione, nonchè alle effettive esigenze dell'Ente nazionale risi per l'espletamento delle sue finalità istituzionali e per gli interventi che esso è chiamato a svolgere quale organismo di intervento previsto dall'art. 18, paragrafo 2 del Regolamento n. 16/64 adottato il 5 febbraio 1964 dal Consiglio della Comunità Economica Europea;

Decreta:

Il diritto di contratto che sarà percepito dall'Ente nazionale risi per la campagna di commercializzazione 1966-67, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso in data 31 agosto 1966, è approvato nella misura di L. 170 per ogni quintale di risone.

Roma, addì 1° ottobre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(9309)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1966.

Aggiornamento dell'organizzazione del Provveditorato generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94, riguardante l'istituzione del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il regio decreto 29 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale e gli Uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, concernente le istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, numero 202, per la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1965 concernente il nuovo ordinamento dei servizi del Provveditorato generale dello Stato che attua il decentramento delle funzioni;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di adeguare l'ordinamento del Provveditorato generale dello Stato in relazione alle norme contenute nell'art. 20 della citata legge 13 luglio 1966, n. 559, e agli sviluppi della sua attività in materia di apparati elettronici e meccanografici;

Decreta:

Sono istituiti presso il Provveditorato generale dello Stato:

l'Ispettorato generale per il controllo tecnico-amministrativo della gestione delle tipografie esistenti presso i Ministeri;

la Divisione XI-*bis* alla quale sono trasferiti i seguenti compiti in precedenza svolti dalla Divisione XI: impianti meccanografici ed elettronici, ecc. Gestione del Centro elettronico del Provveditorato generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(8953)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1934, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto, e 9 aprile 1962, n. 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 29 settembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente stesso;

Vista la lettera 5 ottobre 1966, con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio il dott. ing. Pietro Pulga, in sostituzione del dott. ing. Pietro Benedetti, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. ing. Pietro Pulga è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente per le fiere di Verona, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in sostituzione del dott. ing. Pietro Benedetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(9025)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Proroga dei termini di scadenza della revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1966

A parziale modifica di quanto indicato nei comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1966 e n. 159 del 25 giugno 1966, relativi alla revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1966, si rende noto che il termine entro il quale le revisioni di cui trattasi dovranno essere ultimate è fissato al 31 dicembre 1966 per tutte le classi dei veicoli elencati al punto II (pag. 632) della sopra citata *Gazzetta Ufficiale* n. 34.

(9283)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1966, il comune di Licata (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 269.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9155)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1966, il comune di Olbia (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9144)

Autorizzazione al comune di Sandonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1966, il comune di Sandonaci (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.880.202, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9145)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1966, il comune di Minervino Murge (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 279.824.126, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9146)

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1966, il comune di Tricase (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.209.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9147)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Arcinazzo Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.396.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9156)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Artena (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.121.598, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9157)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Canale Monterano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.165.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9158)

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Capranica Prenestina (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.559.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9159)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Casape (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.459.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9160)

Autorizzazione al comune di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Cerreto Laziale (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.088.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9161)

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Zagarolo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.133.216, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9162)

Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Castel del Rio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.112.858, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9163)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Casteldelci (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.047.799, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9164)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Colbordolo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.618.398, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9165)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Fossombrone (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.106.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9166)

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Gradara (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.370.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9167)

Autorizzazione al comune di Gosaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Gosaldo (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.374.677, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9168)

Autorizzazione al comune di Mel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Mel (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.576.618, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9169)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.564.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9170)

Autorizzazione al comune di Sovramonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Sovramonte (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.381.634, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9171)

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Chies d'Alpago (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.892.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9172)

Autorizzazione al comune di Canale d'Agordo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Canale d'Agordo (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.319.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9173)

Autorizzazione al comune di Vitulazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Vitulazio (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.601.997, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9174)

Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di San Quirico d'Orcia (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.483.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9175)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Aulla (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.879.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9176)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Mondolfo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.056.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9177)

Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.350.013, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9178)

Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Affile (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.558.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9180)

Autorizzazione al comune di Monte Cerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Monte Cerignone (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.463.731, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9179)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 17 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	—	624,30	624,32	624,40	624,95	624,30	624,32	624,69	624,55
$ Can.	576,88	—	576,20	576 —	576,30	576,90	576,05	576 —	576,90	576,40
Fr. Sv.	144,76	—	144,69	144,68	144,70	144,76	144,675	144,68	144,76	144,72
Kr. D.	90,41	—	90,30	90,34	90,35	90,41	90,345	90,34	90,41	90,40
Kr. N.	87,47	—	87,40	87,40	87,35	87,48	87,38	87,40	87,46	87,45
Kr. Sv.	120,90	—	120,85	120,845	120,80	120,89	120,86	120,845	120,90	120,86
Fol.	172,74	—	172,62	172,61	172,70	172,74	172,60	172,61	172,75	172,65
Fr. B.	12,51	—	12,15	12,5125	12,53	12,51	12,51	12,5125	12,52	12,52
Franco francese	126,51	—	126,44	126,455	126,50	126,49	126,45	126,455	126,50	126,50
Lst.	1744,42	—	1742,65	1742,575	1742,75	1744,50	1742,60	1742,575	1744,47	1743,50
Dm occ.	157,17	—	157,08	157,07	157,12	157,16	157,655	157,07	157,18	157,12
Scell. Austr.	24,17	—	24,1575	24,15	24,15	24,17	24,152	24,15	24,17	24,175
Escudo Port.	21,76	—	21,74	21,765	21,75	21,76	21,736	21,765	21,65	21,76
Peseta Sp.	10,43	—	10,42	10,4350	10,44	10,43	10,42	10,4350	10,43	10,43

Media dei titoli del 17 novembre 1966

Rendita 5 % 1935	103,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	97 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 novembre 1966

1 Dollaro USA	624,31
1 Dollaro canadese	576,025
1 Franco svizzero	144,677
1 Corona danese	90,342
1 Corona norvegese	87,39
1 Corona svedese	120,852
1 Fiorino olandese	172,605
1 Franco belga	12,511
1 Franco francese	126,452
1 Lira sterlina	1742,587
1 Marco germanico	157,062
1 Scellino austriaco	24,151
1 Escudo Port.	21,75
1 Peseta Sp.	10,427

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1966;

Letta la nota del 27 settembre 1966, n. 1346, del presidente della Corte di appello di Ancona, il quale — nel comunicare che il dott. Enzo Lignola, Procuratore della Repubblica di Macerata, nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale, è stato promosso magistrato di Cassazione e destinato a detta Corte quale presidente di sezione — propone che, in sua sostituzione, sia nominato il dott. Arrigo Gugliormella, sostituto procuratore generale presso la ripetuta Corte;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Arrigo Gugliormella, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso detta Corte, in sostituzione del dott. Enzo Lignola.

Roma, addì 10 ottobre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Registro n. 35 Grazia e giustizia, foglio n. 319

(8945)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di quarantacinque borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero.

IL PRESIDENTE

Vista la nota del Ministero del commercio con l'estero numero 140529 del 27 ottobre 1966;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato esecutivo nella seduta dell'8 novembre 1966;

Determina:

Art. 1.

L'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), su incarico del Ministero del commercio con l'estero e con il contributo finanziario dallo stesso accordato, terrà presso la propria sede in Roma, via Liszt, 21 (E.U.R.), un « Corso di specializzazione nel commercio estero ».

Art. 2.

Il corso ha lo scopo di contribuire alla formazione di quadri direttivi specializzati nel commercio estero e più particolarmente nel commercio di esportazione. A tale fine si propone di fornire ai giovani, in possesso del diploma di laurea, la conoscenza delle nozioni indispensabili per operare in questo campo secondo finalità private e pubbliche.

Art. 3.

Il corso ha finalità eminentemente pratiche: tende ad avviare alla conoscenza specifica ed approfondita delle tecniche inerenti agli scambi con l'estero, con particolare riguardo ai sistemi più idonei ai fini dello sviluppo delle vendite sul mercato internazionale.

Il programma di insegnamento consisterà in alcuni corsi formativi ed orientativi attinenti al commercio estero e si articolerà essenzialmente, in una serie di corsi monografici su argomenti specifici di particolare interesse per i traffici di esportazione, con conferenze, seminari, esercitazioni pratiche e visite a servizi pubblici e ad aziende industriali e commerciali.

Esso si completerà con il perfezionamento, improntato a criteri pratici, in lingue estere.

Art. 4.

Il ciclo delle lezioni avrà inizio nel mese di gennaio 1967 e terminerà il 30 giugno 1967.

In linea generale saranno tenute 4 ore di insegnamento al mattino e due ore al pomeriggio.

Gli orari ed i programmi relativi formeranno oggetto di regolamento a parte.

Art. 5.

Il corso comprenderà quarantacinque posti.

Gli aspiranti al corso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea conseguito in una Università degli studi della Repubblica od altro istituto superiore equiparato;
b) cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) assenza di carichi penali;
e) età non superiore ai 30 anni;
f) ottemperanza alle leggi sul reclutamento militare;
g) sana e robusta costituzione fisica.

I predetti requisiti debbono essere posseduti e riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Dei suddetti posti, fino a cinque posti, potranno essere assegnati a cittadini di Paesi esteri in via di sviluppo, di età non superiore ai 30 anni, in possesso di un diploma di laurea equipollente, vagliati i titoli posseduti dagli aspiranti.

Art. 6.

Le domande di partecipazione al corso dovranno essere redatte in carta bollata da Lit. 400 ed indirizzate all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) Roma, via Liszt, 21 (E.U.R.).

Esse dovranno pervenire, a mezzo posta, all'Istituto entro il termine di 30 giorni successivi a quelli della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vale a tale riguardo, la data del timbro postale di arrivo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio cognome e nome:

a) il luogo e la data di nascita;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, la Università che lo ha rilasciato, la data in cui il titolo stesso è stato conseguito ed il voto di laurea;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) le lingue estere conosciute con certificati relativi ed eventuali corsi frequentati in Italia od all'estero, nonchè la precisazione della lingua estera nella quale intende sostenere la prova obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate nell'art. 7, nelle quali desidera eventualmente sostenere la prova facoltativa;
h) gli eventuali servizi prestati presso Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici, ed aziende private e le cause di eventuale risoluzione dei predetti rapporti di lavoro;
i) la precisa indicazione del proprio recapito con l'obbligo di comunicare all'Istituto le variazioni del recapito stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio ovvero dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal capo dell'ufficio dell'Amministrazione pubblica presso cui l'aspirante si trova in servizio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti redatti in carta legale:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto con allegato certificato dal quale risulti il voto di laurea e quello conseguito nelle singole discipline. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato l'aspirante dovrà produrre un certificato, redatto in carta legale dalla competente autorità che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

2) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Tale certificato dovrà essere rilasciato o dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza, o da un medico militare o da un medico provinciale;

3) documentazione attestante gli eventuali servizi prestati di cui alla lettera *h*) in precedenza indicata.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati a far pervenire, entro 10 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti altri documenti in carta legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di residenza;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento dal quale risulti la posizione rispetto agli obblighi militari.

Gli aspiranti ai cinque posti conferibili a cittadini di Paesi esteri in via di sviluppo, di cui al comma 3 dell'art. 5, dovranno indicare nella domanda, oltre al proprio cognome e nome, gli elementi di cui alle lettere *a*), *e*), *g*), *i*), e di conoscere la lingua italiana. La domanda stessa dovrà essere corredata da idonea documentazione di cui siano in possesso.

E' in facoltà dell'aspirante di esibire quella ulteriore documentazione da esso ritenuta utile.

Art. 7.

Per l'ammissione al corso l'aspirante dovrà sostenere un esame costituito da:

1) un colloquio su argomenti fondamentali di politica economica e finanziaria con particolare riferimento al commercio internazionale;

2) una prova pratica in una lingua straniera da scegliersi tra francese, inglese, spagnolo, tedesco e russo.

I candidati oltre che per la lingua prescelta per la prova obbligatoria (che dovrà confermare la buona conoscenza della lingua straniera) possono chiedere di sostenere la prova facoltativa in una o più delle altre lingue già indicate e nel portoghese.

L'esame avrà luogo davanti una Commissione nominata con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, previa delibera del Comitato esecutivo.

I candidati vi saranno invitati mediante comunicazione individuale, che sarà inviata loro almeno 10 giorni prima della data fissata per l'esame stesso.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 7 provvederà altresì alla valutazione dei titoli, che saranno trasmessi con la domanda di cui all'art. 6, ed alla formazione della graduatoria da sottoporre all'approvazione del Presidente dell'I.C.E. ai fini dell'ammissione al corso.

Art. 9.

Coloro che saranno ammessi al corso fruiranno di una Borsa di studio nella misura mensile netta di Lit. 70.000 per i non residenti a Roma, e di Lit. 40.000 per i residenti a Roma per il periodo che va dalla data fissata nella lettera di convocazione alla data di consegna dell'attestato finale di frequenza e profitto.

Art. 10.

Tutti gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche e l'Istituto si riserva di non ammettere agli esami finali, di cui all'art. 12, coloro che non abbiano frequentato regolarmente le lezioni e le esercitazioni svolte durante il corso.

Assenze ingiustificate daranno pertanto luogo a sanzioni disciplinari che potranno comportare la decurtazione della Borsa e, in casi gravi, la sospensione della stessa.

Comunque, quando le assenze, anche se giustificative, dovessero superare i 15 giorni consecutivi, o i 20 giorni cumulativamente, nel trimestre potranno comportare la decadenza della Borsa di studio a giudizio del Presidente dell'I.C.E.

La decadenza potrà altresì essere adottata anche nei confronti di coloro che si renderanno colpevoli di comportamento che produca interruzione e turbamento nella regolarità del corso e per voltontario abbandono del medesimo.

Art. 11.

Alla fine del primo trimestre di insegnamento sara tenuto un esame a titolo di saggio esplorativo davanti alla Commissione di cui all'art. 7 a cui potranno essere aggiunti anche altri membri scelti tra i docenti del corso.

In caso di non favorevole esito di detto esame, il Presidente dell'I.C.E., su proposta della nominata Commissione, giudicherà sull'allontanamento o meno dell'allievo con l'esclusione dal corso e la revoca della concessione della Borsa di studio.

Art. 12.

Gli esami finali avranno luogo nella prima quindicina del mese di luglio 1967 davanti alla Commissione di cui all'art. 7 eventuamente allargata secondo i criteri di cui al precedente art. 11 e con modalità che verranno a tempo debito comunicate.

Ai partecipanti che avranno superato, con esito favorevole, tali esami verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto.

Roma, addì 8 novembre 1966

Il presidente: DONATI

(9230)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini di partecipazione ai concorsi a cinquantasei cattedre di insegnamento negli Istituti e Scuole di istruzione artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1963, registro n. 45, foglio n. 110 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1963, con il quale sono indetti concorsi a cinquantasei cattedre di insegnamento negli Istituti e Scuole di istruzione artistica;

Tenuto conto che durante la fase di preparazione dei concorsi in parola molti candidati per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831, hanno trovato conveniente sistemazione, sì che il numero degli effettivi partecipanti è da presumersi fortemente ridotto;

Considerato che per tali motivi appare opportuno la riapertura dei termini di partecipazione ai concorsi stessi;

Decreta:

Il termine per la partecipazione ai concorsi previsti dal citato decreto ministeriale 10 giugno 1963 è riaperto.

Le nuove domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400 con le modalità indicate nel predetto bando, devono pervenire, corredate dalla documentazione e dai titoli, al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, divisione II, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1966
Registro n. 85, *foglio n.* 131

(9300)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Data della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a trenta posti di assistente tisiologo, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli a trenta posti di assistente tisiologo — categoria direttiva ruolo « medici tisiologi » — il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 279 del 9 novembre 1965, avrà luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami in via Girolamo Induno, 4, il giorno 5 dicembre 1966 con inizio alle ore 8.

(9294)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 giugno 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Asti;

Visto il decreto ministeriale in data 7 ottobre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Asti nell'ordine appresso indicato:

1. Verghetti dott. Pietro	punti	93,77 su 132
2. Giambitto dott. Giuseppe	»	91,86 »
3. Montanaro dott. Pierino	»	89,81 »
4. Gaetti dott. Giuseppe	»	87,45 »
5. Eydoux dott. Ermanno	»	84,50 »
6. Pasqualis dott. Marcello	»	84,09 »
7. Rago dott. Riccardo	»	84,04 »
8. Mangano dott. Gaetano	»	81,81 »
9. Di Conza dott. Beniamino	»	81,18 »
10. Colotta Francesco	»	78— »
11. Burattini dott. Elio	»	75,59 »
12. Gaggeri dott. Ernesto	»	75,50 »
13. Conte dott. Egidio	»	73,50 »
14. Schinco dott. Emilio	»	73,09 »
15. Costanzo dott. Giuseppe	»	72,95 »
16. Panebianco dott. Gaetano	»	71— »
17. Caimmi dott. Luigi	»	69,50 »
18. Baventore dott. Francesco	»	69,45 »
19. Costa dott. Antonio Emilio	»	68,13 »
20. Camassa Gino (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	66— »
21. Condemi Bruno	»	66— »
22. Campanella dott. Giovanni (art. 4 legge 9 agosto 1964, n. 748)	»	65,50 »
23. Tognocchi dott. Candido	»	65,50 »
24. Vietto dott. Giovanni	»	62,72 »
25. Di Pietrantonio Saverio	»	61,50 »
26. Gentile dott. Giuseppe	»	60,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(8938)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6159 del 9 dicembre 1965, con il quale fu bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Avigliano e Lavello, alla data del 30 novembre 1965;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni e le proposte formulate dagli enti interessati ai sensi di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Arciello dott. Corrado, vice prefetto ispettore f.f. della prefettura di Potenza;

Grosso prof. Enea, direttore dell'Istituto d'igiene della Università di Bari;

Malaguzzi Valeri prof. Claudio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Bari;

Caronna dott. Caio Mario, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Di Pietro dott. Modestino, ufficiale sanitario di Potenza.

Assumerà le funzioni di segretario il dott. Antonio Balestrino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 3 novembre 1966

Il medico provinciale: CIUFFREDA

(8960)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario consorziale vacanti nella provincia di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza, concorso bandito con decreto n. 77/C.4 del 19 gennaio 1966;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei del concorso indicato in premessa:

1. Pigato Leandro	punti	78.876
2. Cazzola Mario	»	77,012
3. Lombardo Bruno	»	76.023
4. Chiorboli Angelo	»	71,829
5. Tonetto Sante	»	70,968
6. Todisco Elio	»	70,365
7. Gruarin Renato	»	69,720
8. Picchioni Luciano	»	69,564
9. Rossini Carlo	»	69,187
10. Cacitti Dante	»	68,037
11. Salterini Mario	»	66,931
12. Rosin Attilio	»	66,844
13. Tria Giuseppe	»	66,190
14. Sonda Giovanni	»	65,024
15. Zanetello Giovanni	»	63,669
16. Fagnani Carlo	»	63,358
17. Golinelli Carlo	»	62,750
18. Burlini Luigi	»	61,590
19. Ruggeri Carlino	»	59,740
20. Berto Corrado	»	59,143
21. Paternoster Simone	»	58,788
22. Nardotto Antonio	»	56—
23. Testori Leopoldo	»	56—
24. Rineri Matteo	»	54,752
25. Zattarin Antonio	»	52,300
26. Galuppo Bruno	»	51,165
27. Cozzarolo Paolo	»	48—
28. Pacciani Amedeo	»	48—
29. Facchin Ennio	»	46—
30. Sacchi Giuseppe	»	45,600

31. Bruni Eliano . . . . . punti 45 —
32. Baldi Guido . . . . » 44 —
33. Baroni Michele . . . . » 44 —
34. Araldi Celestino . . . . . . » 43 —
35. Grigolo Gianni . . . . » 43 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi, all'albo dello Ufficio del veterinario provinciale di Vicenza ed all'albo dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 2 novembre 1966

Il veterinario provinciale: SAINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, relativo alla approvazione della graduatoria degli idonei del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le domande dei concorrenti;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte consorziali a fianco di ciascuno segnate i dottori:

Pigato Leandro: Thiene, Marano Vic., Sarcedo, Zanè;

Cazzola Mario: Rosà, Cartigliano, Tezze sul Brenta, Rossano Veneto;

Lombardo Bruno: Montebello Vic., Gambellara, Montorso, Zermeghedo;

Chiorboli Angelo: Arsiero, Velo d'Astico, Posina, Laghi, Tonezza, Lastebasse, Pedemonte, Valdastico.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Vicenza, addì 2 novembre 1966

Il veterinario provinciale: SAINI

(9037)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1966, n. 7.

Approvazione del piano regolatore del comune di Stelvio.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 13 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Stelvio nei seguenti elementi costitutivi firmati dal Presidente della Giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1) Piano di zonizzazione del territorio comunale in iscala 1 : 25.000;
2) Piano di zonizzazione del territorio comunale sino alla quota 2000 m s.l.m. in iscala 1 : 10.000, rispettivamente 1 : 5.000;
3) Relazione illustrativa;
4) Norme di attuazione;
5) Programma di attuazione.

L'originale del piano sarà depositato presso l'Ufficio coordinamento territoriale ed urbanistica dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel « Bollettino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi costitutivi del piano di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la Giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in iscala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione:* BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1966, n. 8.

Approvazione del conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1964.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 6 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il Conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio 1964 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze finali:

I. — CONTO DEL TESORIERE

Somme riscosse:		
In conto degli esercizi precedenti		L. 3.138.661.107
In conto dell'esercizio 1964		» 7.159.567.537
Fondo di cassa all'inizio dell'anno		» 581.529.110
Totale attivo		L. 10.879.757.754
Somme pagate:		
In conto degli esercizi precedenti	L. 3.589.148.205	
In conto dell'esercizio 1964	» 4.935.869.452	
		» 8.525.017.657
Fondo di cassa al 31-12-1964		L. 2.354.740.097

II. — CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario:		
In conto degli esercizi precedenti	L. 2.795.761.969	
In conto dell'esercizio 1964	» 2.147.254.419	
Totale residui attivi		L. 4.943.016.388
Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario:		
In conto degli esercizi precedenti	L. 2.621.687.775	
In conto dell'esercizio 1964	» 4.230.314.562	
Totale residui passivi		L. 6.852.002.337
Differenza passiva		L. 1.908.985.949
Riporto fondo cassa al 31-12-1964		» 2.354.740.097
Avanzo di amministrazione al 31-12-1964		L. 445.754.148

III. — CONTO DEL PATRIMONIO

Totale delle attività	L. 14.649.815.938
Totale delle passività	» 11.327.481.299
Patrimonio netto al 31-12-1964	L. 3.322.334.639

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1964 da riportare nella gestione finanziaria 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:

Avanzo di cassa al 31-12-1964	L.	2.354.740.097
Residui attivi dalla gestione esercizi precedenti	»	2.795.761.969
Residui attivi dalla gestione esercizio 1964	»	2.147.254.419
	L.	7.297.756.485

Residui passivi:

Residui passivi dalla gestione esercizi precedenti	L.	2.621.687.775
Residui passivi dalla gestione esercizio 1964	»	4.230.314.562
	L.	6.852.002.337

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1966, n. 9.

Norme integrative alla legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2 sul riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *del* 20 *settembre* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2 viene aggiunto il seguente comma:

« Divenuta definitiva l'inclusione della singola comunione nell'elenco ufficiale, la relativa decisione viene trasmessa, a cura del Presidente della Giunta provinciale, al competente ufficio del Libro fondiario con la richiesta di annotazione a norma dello art. 20 del nuovo testo della legge Tavolare allegato al regio decreto 28 marzo 1920, n. 499, nella relativa partita tavolare, che il corpo tavolare costituente la medesima è soggetto alle norme della presente legge ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 5 della citata legge provinciale è sostituito dal seguente:

« Qualora le quote di compartecipazione dei componenti delle vicinie, interessenze o delle altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate o costituite, non risultino dal Libro fondiario, la commissione locale per i masi chiusi, di cui alla legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1 del luogo ove sono situati i beni rispettivamente la maggior parte di essi, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3, esaminati tutti gli elementi di prova presentati dai singoli interessati, tenterà una conciliazione sulla entità delle quote di partecipazione. La conciliazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale. Sulla base della conciliazione approvata, il Presidente della Giunta provinciale emana un apposito decreto di omologazione ».

Art. 3.

L'art. 6 della citata legge provinciale viene sostituito dal seguente:

« Il decreto di omologazione, di cui al primo comma dell'art. 5 e le decisioni della commissione provinciale per i masi chiusi o in caso di ricorso quelle della Giunta provinciale, di cui all'art. 3 rispettivamente al secondo comma dell'art. 5 costituiscono provvedimenti definitivi.

Rimane fermo, entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Giunta provinciale, il ricorso in sede giurisdizionale al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nelle questioni concernenti la esistenza, la natura e la estensione dei diritti di promiscuo godimento e la rivendicazione delle terre.

Fino a sentenza definitiva, il godimento dei terreni avviene in base alla decisione della Giunta provinciale.

I provvedimenti di cui al primo comma o in caso di ricorso la decisione definitiva in sede giurisdizionale formano titolo per la iscrizione nel Libro fondiario.

La iscrizione sarà richiesta dal Presidente della Giunta provinciale ».

Art. 4.

L'art. 10 della citata legge provinciale viene sostituito dal seguente:

« Per le interessenze od associazioni agrarie costituite o che vengono costituite allo scopo di utilizzare determinati terreni di proprietà di un Comune o di una frazione di Comune, lo statuto sarà approvato dalla Giunta comunale rispettivamente dall'amministrazione frazionale e diventerà efficace coll'omologazione della Giunta provinciale. Se l'approvazione dello statuto viene negata in tutto o in parte, deciderà, su ricorso degli interessati, a norma dell'art. 14, terzo comma, la Giunta provinciale ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 16 della citata legge provinciale viene sostituito dal seguente:

« Ove non ostino interessi di carattere pubblico l'assemblea dei partecipanti può deliberare a maggioranza dei 2/3 dei compartecipi alla comunione l'alienazione di singoli appezzamenti della cosa comune o la divisione totale o parziale della medesima, sia per il solo godimento, sia per la proprietà stessa. Tali delibere dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale che autorizza il presidente *pro-tempore* della comunione alla firma dei relativi atti e contratti in nome e per conto della comunione stessa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 17 della citata legge provinciale viene sostituito dai seguenti:

« Il Presidente della Giunta provinciale, sulla base della delibera di approvazione della Giunta provinciale, emana il relativo decreto di ricostituzione della comunione e di restituzione delle terre alla medesima.

Tale decreto costituisce provvedimento definitivo e forma titolo per l'iscrizione nel Libro fondiario, che sarà richiesta dal Presidente della Giunta provinciale ».

Art. 7.

L'art. 18 della citata legge provinciale viene sostituito dal seguente:

« In sede di applicazione degli articoli 2, 3 e 6 della presente legge, qualora i corpi tavolari cui vengono a congiungersi diritti reali in comproprietà sono gravati da ipoteche od altri oneri, questi aggravi si estendono automaticamente ai diritti congiunti a sensi dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1869, n. 18 B.L.I., mantenuto in vigore dall'art. 11 del nuovo testo della legge generale sui Libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 ».

Art. 8.

La Giunta provinciale è autorizzata a coordinare in un testo unico tutte le leggi sulle associazioni agrarie.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8499)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.